

STATUTO

FINDUSTRIAL S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NAPOLI NA VICO II SAN NICOLA
ALLA DOGANA 9

Numero REA: NA - 442556

Codice fiscale: 02514640586

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2016 - Statuto completo	2
--	---



FRANCESCA CHIANTERA
NOTAIO

STATUTO DELLA

FINDUSTRIAL S.P.A.

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -

ARTICOLO 1

È costituita una società per azioni con la denominazione
"FINDUSTRIAL - Società per azioni".

ARTICOLO 2

La società, nei limiti delle vigenti leggi, e con le relative autorizzazioni ove previste, ha per oggetto:

A) L'attività finanziaria, ex art.113 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, giusta iscrizione conseguita presso l'Ufficio Italiano Cambi, n.3677, sezione 113, ed in particolare:

- la rappresentanza di società finanziarie;
- il finanziamento sotto qualsiasi forma di attività edilizie ed industriali in genere;
- l'assunzione di partecipazioni in società ed enti;
- il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali essa compartecipa;
- la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati, di azioni ed obbligazioni;
- il finanziamento per l'acquisto di beni mobili ed immobili e per le prestazioni di servizi in genere;
- lo sconto del portafoglio derivante dal finanziamento di acquisti;
- la concessione di prestiti personali ed immobiliari;
- il finanziamento contro cessioni di crediti;
- il prefinanziamento e l'anticipazione sui mutui fondiari ed ipotecari;
- tutte le operazioni di riporto ed anticipazione.

È espressamente precluso l'esercizio delle summenzionate attività nei confronti del pubblico.

B) L'attività edilizia ed immobiliare ed in particolare:

- la costruzione, la ristrutturazione, la riparazione e il restauro, con il sistema dell'appalto per conto di terzi o con il conferimento dell'appalto per conto a terzi o con gestione diretta, di opere edilizie ed affini di interesse sia pubblico, sia privato, opere civili, militari, commerciali, industriali, minerarie ed agricole;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la manutenzione di suoli e terreni, immobili rustici, urbani, commerciali ed industriali;
- la gestione ed amministrazione dei propri beni, nonché la gestione di mezzi e la prestazione di servizi per l'esercizio dell'attività di gestione e amministrazione anche dei beni di terzi;
- l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento di servizi e strumenti per lo studio di opere ed impianti civili, industriali, commerciali, ed agricoli, sia pubblici sia privati;
- lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con le

precedenti.

La società può compiere tutto quanto occorrente ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari,
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese.

Si precisa che tutte le attività ricadenti nell'ambito delle professioni protette potranno essere svolte solo nei limiti degli aspetti organizzativi e materiali.

ARTICOLO 3

La società ha la sua sede in Napoli. Potranno essere istituite, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, tanto in Italia che all'estero, filiali, sedi secondarie, uffici o sedi amministrative, succursali, agenzie o rappresentanze.

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata fino al 2030 ed è prorogabile una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO 2 - CAPITALI - AZIONI

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 4.160.000,00 (quattromilionicentosessantamila virgola zero zero) ed è diviso in numero 8.000.000 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 0,52.

ARTICOLO 6

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto ed importa da parte degli azionisti elezioni di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso l'indirizzo indicato sul libro dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con la medesima.

ARTICOLO 7

I versamenti sulle azioni sono deliberati o richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura annua del 3% in più del tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art.2344 del codice civile.

ARTICOLO 8

Le azioni liberate sono nominative o, qualora la legge lo consente, potranno essere convertite al portatore e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese

degli azionisti. La società può emettere azioni con diritti e caratteristiche differenti dalle ordinarie nel rispetto delle previsioni di legge in vigore al momento della emissione.

ARTICOLO 9

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazioni di attività sociali o di attività o di quote rappresentative del capitale di altre aziende nelle quali la società avesse compartecipazione.

ARTICOLO 10

La società può emettere obbligazioni a norma e con la modalità di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento. È ammessa l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

ARTICOLO 11

In conformità a quanto disciplinato dagli artt. 2447 bis e ss. cod.civ., la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, nonchè convenire, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, che i proventi dell'affare stesso siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento.

TITOLO 3 - ASSEMBLEA

ARTICOLO 12

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge o del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e si convoca con le formalità di cui al successivo art.14 presso la sede della società o in altra località stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ma non all'estero, per deliberare sugli oggetti di propria competenza.

Si applicano le disposizioni di legge per le assemblee speciali.

ARTICOLO 14

L'assemblea è convocata con avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito, al recapito comunicato dai soci alla società, con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione stessa (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la raccomandata con ricevuta di ritorno, il telefax e la posta elettronica). L'avviso deve contenere: l'elenco degli oggetti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. Nello stesso avviso può essere fissata la seconda adunanza, qualora la prima adunanza andasse deserta. Saranno tuttavia

valide le assemblee totalitarie ex art.2366 c.c.. Qualora la legge lo consenta, è ammessa l'assemblea straordinaria in terza convocazione.

ARTICOLO 15

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, da altra persona anche non socio, purché non sia amministratore, o dipendente, o sindaco della società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singola assemblea e, alla stessa persona, da non più di venti soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea. Le deleghe dovranno essere allegate al verbale dell'assemblea.

ARTICOLO 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto da una persona eletta dall'assemblea. Il Presidente dirige e regola la discussione o stabilisce le modalità della votazione. L'Assemblea nomina un segretario o sceglie, se del caso, due scrutatori tra gli azionisti o sindaci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato, dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 17

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

ARTICOLO 18

Nell'assemblea le votazioni avvengono per alzata di mano oppure, ove occorra, per appello nominale.

A parità di voto le proposte si intendono respinte.

Le elezioni a cariche sociali, ove non siano deliberate per unanime acclamazione, si effettuano mediante votazione per schede segrete.

ARTICOLO 19

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'esercizio qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura dell'oggetto della società.

TITOLO 4 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 20

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esso è composto da tre a quindici membri secondo la deliberazione dell'assemblea che lo nomina.

Non possono rivestire la carica di amministratori i soggetti che rivestano già la carica di dipendente della società.

ARTICOLO 21

A ciascun amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio.

L'assemblea potrà inoltre assegnargli un'indennità annuale minima, che resta valida fino a diversa deliberazione e, per i singoli esercizi, attribuirgli una parte degli utili netti.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dello scopo sociale e per quanto possa essere inerente, relativo o conseguente allo scopo sociale, escluso soltanto quello che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea degli azionisti.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, eventualmente un Vice Presidente e può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, o ad un comitato esecutivo e conferire ad uno o più dei suoi membri incarichi speciali. Nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 24

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da persona da questi delegata. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio qualora ne faccia richiesta un singolo consigliere. In caso di impedimento del Presidente, la convocazione può essere effettuata dal vicepresidente, se nominato, o, in assenza, da almeno due consiglieri. Il Consiglio può essere convocato nella sede sociale o altrove, purché in Italia e deve essere convocato mediante lettera raccomandata sei giorni prima dell'adunanza. È ammessa la convocazione telegrafica due giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di comunicazione che consentano a ciascuno dei soggetti aventi diritto a parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

TITOLO 5 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 25

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte a terzi in giudizio con facoltà di promuovere azioni in ogni sede giurisdizionale ed amministrativa o di nominare all'uopo avvocati o procuratori con i poteri di impegnare la società in operazioni di qualunque natura, con atto pubblico o privato, nei confronti di qualunque persona fisica o giuridica, ente o ufficio, pubblici o privati, per esercitare tutti i diritti comunque spettanti alla società e nel modo che riterrà meglio rispondente agli interessi della società.

ARTICOLO 26

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire,

congiuntamente o disgiuntamente, la rappresentanza legale e/o la firma sociale, stabilendo limiti ad uno o più dei suoi membri.

TITOLO 6 - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 27

L'Assemblea provvederà ogni triennio, a norma di legge, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, fissandone il compenso.

Ciascun membro del Collegio Sindacale deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'art.2409 bis II comma c.c., il Collegio Sindacale esercita la revisione legale dei conti. L'Assemblea, all'atto del conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante per l'attività di revisione legale per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali.

TITOLO 7 - BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 28

Gli utili netti, prelevate una somma non inferiore al 10% per la riserva legale, verranno assegnati alle azioni, salvo che l'assemblea deliberi di assegnare in tutto o in parte, tali utili a riserva straordinaria o ad altra destinazione, oppure disponga di mandarli a successivi esercizi.

ARTICOLO 29

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale con il conto profitti e perdite.

ARTICOLO 30

Il pagamento di dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà godimento e modalità.

ARTICOLO 31

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

TITOLO 8 - RECESSO

ARTICOLO 32

A ciascun socio è riconosciuto il diritto di recesso da esercitarsi nelle forme e modi di cui agli artt. 2437 e ss.cod.civ..

È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere concernenti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO 9 - SCIoglIMENTO

ARTICOLO 33

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i poteri.

TITOLO 10 - FORO COMPETENTE

ARTICOLO 34

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, sarà competente il Foro di Napoli.

TITOLO 11 - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 35

Per quanto non è disposto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle altre leggi applicabili.

Firmato:

FIORE Giorgio

Notaio Francesca CHIANTERA (Sigillo)

